



Indice:

- [Articolo 1 – Denominazione e sede](#)
- [Articolo 2 – Scopo](#)
- [Articolo 3 – Durata](#)
- [Articolo 4 – Struttura territoriale](#)
- [Articolo 5 – Soci](#)
- [Articolo 6 – Domanda di ammissione](#)
- [Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci](#)
- [Articolo 8 – Decadenza dei soci](#)
- [Articolo 9 – Organi](#)
- [Articolo 10 – Assemblea](#)
- [Articolo 11- Convocazione e attribuzioni dell’Assemblea](#)
- [Articolo 12 – Validità assembleare](#)
- [Articolo 13 – Consiglio Direttivo](#)
- [Articolo 14 – Compiti del Consiglio Direttivo](#)
- [Articolo 15 – Apparentamenti](#)
- [Articolo 16 – Dimissioni](#)
- [Articolo 17 – Presidente dell’Associazione di categoria](#)
- [Articolo 18 – Poteri e prerogative del Presidente](#)
- [Articolo 19 – Vice Presidente](#)
- [Articolo 20 – Il bilancio](#)
- [Articolo 21 – Collegio dei Sindaci](#)
- [Articolo 22 – Collegio dei Proviviri](#)
- [Articolo 23 – Anno sociale](#)
- [Articolo 24 – Patrimonio](#)
- [Articolo 25 – Scioglimento](#)
- [Articolo 26 – Norma di rinvio e foro competente](#)

## • **Articolo 1 – Denominazione e sede**

Il nome dell’Associazione di categoria è “PROFESSIONE IN FAMIGLIA”.

L’Associazione di categoria ha sede in Roma (RM), via Piave n. 41.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi periferiche (o secondarie).

## • **Articolo 2 – Scopo**

L’Associazione di categoria persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale.

L’Associazione di categoria ha come scopo quello di promuovere, rappresentare e tutelare, sotto il profilo politico, sindacale e sociale gli interessi ed i diritti della “famiglia” intesa questa in senso lato in riferimento a tutti gli aspetti della condizione di ogni cittadino, con particolare riferimento ai rapporti di collaborazione domestica che questi si trovi nell’esigenza di instaurare e gestire. Essa inoltre opera al fine di portare all’attenzione della pubblica opinione e delle Istituzioni anche attraverso specifici programmi e rappresentanza europea, le problematiche inerenti a tale rapporto di lavoro, al fine di valorizzarlo, anche in relazione agli sviluppi sociali della famiglia e specificatamente del caregiver familiare/datore di lavoro (la persona che, nell’ambito del nucleo familiare, si prende cura di una persona fragile o non autosufficiente, in questo ambito gestisce le risorse assistenziali, i servizi e le attività di sostegno al mantenimento del proprio caro nell’ambito domiciliare), in profonda evoluzione.

Nel perseguire lo scopo di cui sopra, l’Associazione di categoria si propone di porre in essere iniziative socio-culturali finalizzate a contrastare tutti i fenomeni illegali che, di fatto, impediscono al cittadino la libera espressione e

manifestazione della propria personalità e gli inibiscono il pieno esercizio dei propri diritti sia nell'ambito privato che in quello socio-lavorativo; fenomeni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la tratta degli schiavi, piaga relativa all'ingresso di cittadini extracomunitari nel nostro paese; caporalato; abusivo utilizzo di lavoro non regolarizzato; inquadramento non corretto e opportunistico dei lavoratori, ecc.

L'Associazione di categoria condivide e fa proprie la Convenzione n. 189 e la Raccomandazione n. 201 della Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1 giugno 2011 relative a "Lavoro dignitoso e per le lavoratrici e i lavoratori domestici".

A tale scopo essa, fra l'altro:

- propugna nelle opportune sedi, l'emanazione di norme di legge e/o regolamentari inerenti il rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari, nonché quant'altro con esso connesso, ivi compresa la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro nazionali o locali, nell'ottica di migliorare la condizione, e valorizzare gli interessi della categoria rappresentati;
- offre interpretazioni autentiche delle norme contrattuali, anche d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche al fine di ridurre la conflittualità fra le parti;
- promuove azioni in campo informativo, pubblicitario, legale per la tutela degli interessi morali, sociali ed economici della categoria rappresentata e dei propri Soci;
- pone in essere ogni attività utile al riconoscimento della funzione sociale del rapporto di lavoro domestico nell'ambito delle famiglie che necessitano di assistenza sia generica che qualificata, ad anziani, a minori, o comunque a soggetti non autosufficienti;
- promuove ricerche e studi sulle tematiche afferenti l'assistenza a domicilio, l'organizzazione e qualificazione del lavoro nei servizi alle persone;
- promuove iniziative nell'ambito della programmazione e negoziazione sociale territoriale;
- promuove iniziative di formazione ed aggiornamento dei Soci;
- promuove inoltre, anche nei casi previsti dalle leggi e/o dai contratti collettivi, iniziative di formazione e/o riqualificazione professionale dei collaboratori famigliari;
- svolge ogni altra attività connessa al raggiungimento delle proprie finalità.

Per la pratica realizzazione di quanto sopra, l'Associazione di categoria può, tra l'altro, fornire ai Soci, direttamente, assistenza contrattuale per quanto riguarda i rapporti di lavoro intercorrenti tra i propri Soci ed anche con i loro collaboratori famigliari, sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro, che in quelle di svolgimento e di cessazione dello stesso.

L'Associazione di categoria può anche fornire assistenza amministrativo/contabile per i rapporti di cui al comma precedente, nonché assistenza stragiudiziale nelle controversie di lavoro.

L'assistenza di cui sopra può essere fornita direttamente oppure attraverso l'opera di professionisti abilitati a norma di legge, per le materie di competenza o attraverso convenzioni stipulate con soggetti esperti nel settore.

L'attività di assistenza suddetta potrà essere svolta sia all'interno della sede legale, sia attraverso appositi uffici, sportelli.

L'Associazione di categoria, per il raggiungimento degli scopi, potrà svolgere tutte le attività necessarie che derivino da norme di legge ovvero deliberate dagli organi statutari, ivi comprese quelle di promozione e di comunicazione delle attività stesse, nonché federarsi con altre associazioni.

L'Associazione di categoria, per il raggiungimento degli scopi, potrà avvalersi dell'attività di volontari prestata in modo spontaneo e gratuito, in ragione della condivisione e valorizzazione degli interessi della categoria rappresentati. A carico dell'Associazione di categoria, per l'attività di volontariato, gravano esclusivamente:

- gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa;
- la copertura della responsabilità civile verso i terzi;
- il rimborso delle spese vive, regolarmente documentate.

E' possibile l'assegnazione provvisoria di strumenti utili a facilitare l'effettuazione della prestazione volontaria.

L'Associazione di categoria è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative, dalle prestazioni fornite agli associati e dall'obbligatorietà di bilancio.

## • **Articolo 3 – Durata**

La durata dell'Associazione di categoria è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati.

## • **Articolo 4 – Struttura territoriale**

L'Associazione di categoria ha una struttura unitaria che si potrà articolare perifericamente attraverso la costituzione di Sezioni Territoriali da parte del Presidente dell'Associazione di categoria, su delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera il contributo per sostenere le Sezioni in fase di avviamento, sulla base di uno specifico progetto organizzativo.

## • **Articolo 5 – Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione di categoria in qualità di soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché le persone giuridiche, che rivestono la qualità di datori di lavoro di collaboratori famigliari o che, comunque, sono interessati alle problematiche del rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari e che condividono lo scopo dell'Associazione di categoria.

Le tipologie di soci sono: 1) soci fondatori; 2) soci sostenitori; 3) soci ordinari; 4) soci collettivi.

I soci fondatori sono i soci firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione di categoria.

La qualifica di socio fondatore si perde solo con decesso, radiazione o dimissioni da presentarsi al Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori sono persone, enti o istituzioni che, con la loro opera o con il loro sostegno economico, abbiano contribuito in maniera determinante alla costituzione dell'Associazione di categoria o, nel corso della vita associativa, abbiano contribuito allo sviluppo della stessa.

I soci sostenitori hanno una funzione di primaria importanza; vengono, a tal fine convocati dal Presidente dell'Associazione di categoria, almeno due volte l'anno, allo scopo di individuare e segnalare questioni di particolare rilevanza nelle materie e negli ambiti nei quali l'Associazione di categoria svolge la propria attività per il conseguimento di obiettivi strategici da proporre al Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo. Essi possono essere componenti del Consiglio Direttivo e aventi diritto di voto solo in caso di persone fisiche, mentre nel caso siano enti o istituzioni avranno diritto di partecipazione e di parola ma non di voto.

La qualifica di socio sostenitore si perde solo con decesso, radiazione, o dimissioni da presentarsi al Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono i soci che, previa presentazione della domanda di ammissione di cui all'articolo successivo, si impegnano a pagare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale.

La qualifica di socio ordinario si perde per decesso, radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo.

I soci collettivi sono persone fisiche provenienti da organizzazioni di rappresentanza formalmente costituite che aderiscono a Professione in Famiglia attraverso specifici accordi.

## • **Articolo 6 – Domanda di ammissione**

Chi intenda essere ammesso all'Associazione di categoria in qualità di socio ordinario dovrà presentare la relativa domanda al Consiglio Direttivo, con indicazione di nome, cognome, indirizzo e luogo di nascita, dichiarando espressamente di attenersi allo Statuto, al Regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La qualifica di socio ordinario si ottiene contestualmente alla presentazione della domanda ed al pagamento della quota associativa con consegna della relativa tessera, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il nominativo del nuovo socio verrà annotato nel libro dei soci e la qualifica di socio dura sino al 31 dicembre del medesimo anno, salvo diversa scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione in forma collettiva può essere definita con apposito accordo e potrà prevedere una quota sociale annua inferiore a quella ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo.

È fatto espresso divieto di associare in modo temporaneo.

Nel caso in cui la domanda dell'aspirante socio venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Proviviri, che si pronuncerà in via definitiva.

## • **Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci**

Tutti i Soci, fondatori, sostenitori, ordinari e collettivi, hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione di categoria negli orari in cui essi sono accessibili, e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione di categoria;
- di riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- di eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi.

Hanno diritto di voto nell'ambito delle assemblee i Soci fondatori, quelli sostenitori e i Soci ordinari che si siano iscritti all'Associazione di categoria almeno due mesi prima e che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa.

Ai soli fini di votazione, gli iscritti facenti riferimento ai Soci collettivi saranno riproporzionati nel rapporto tra quota versata in forma collettiva e quota sociale definita nell'anno per il socio ordinario.

Tutti i Soci, fondatori, sostenitori ordinari e collettivi sono tenuti:

- a concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno;
- ad osservare le delibere degli organi sociali;
- a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione di categoria.

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti di un qualunque socio, mediante (a seconda) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o radiazione o espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno o di altri Regolamenti dell'Associazione di categoria, o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione di categoria, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione di categoria, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee dell'Associazione di categoria;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione di categoria;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione di categoria, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, negligenza o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione o radiazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni, sul quale decide, in via definitiva, entro 90 giorni.

## • **Articolo 8 – Decadenza dei soci**

Oltre che nei casi di dimissioni o radiazione, i soci cessano di appartenere all'associazione di categoria anche nel caso di scioglimento dell'associazione di categoria ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.

## • **Articolo 9 – Organi**

**Gli organi sociali sono:**

- a) l'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Collegio dei Sindaci;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

## • **Articolo 10 – Assemblea**

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci fondatori, i soci sostenitori, i soci ordinari, i soci collettivi o loro delegati secondo le modalità previste dal regolamento di cui al presente articolo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Per i soci collettivi vale la norma prevista all'articolo 7.

Compete al Consiglio Direttivo deliberare sul regolamento relativo allo svolgimento dell'Assemblea ed alle fasi preparatorie da svolgere nelle sezioni territoriali e da parte dei soci collettivi anche definendo le proporzioni tra il numero dei soci e dei delegati che li rappresentano in Assemblea.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione di categoria ed è convocata dal Presidente. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Presidente da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'Assemblea che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche da 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione di categoria o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione di categoria, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

## • **Articolo 11-Convocazione e attribuzioni dell'Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione di categoria, nonché pubblicazione sul sito web dell'Associazione di categoria, o con ogni altro mezzo idoneo. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere fissandone il numero, integrare e revocare dall'incarico i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri ed il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- c) eleggere i membri ed il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- d) approvare i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi;
- e) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione di categoria, le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

## • **Articolo 12 - Validità assembleare**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui l'Assemblea non si sia validamente costituita per mancanza della maggioranza sopra prevista, l'Assemblea sarà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui il presente statuto richieda maggioranze qualificate.

## • **Articolo 13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione di categoria e da un numero minimo di 5 membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione di categoria, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione da inviarsi anche via telefax al domicilio dei Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con *e-mail* con preavviso di almeno due giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo decida il Presidente dell'Associazione di categoria o ne facciano richiesta almeno il 30% (trenta per cento) dei propri componenti, specificando gli argomenti da trattare ed almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio preventivo e consuntivo da proporre all'Assemblea ed all'ammontare della quota associativa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, anche in videoconferenza o teleconferenza.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare per delega alle riunioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione di categoria ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

Possano ricoprire la carica di Consigliere i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne anche solo in primo grado per delitti non colposi.

Di ogni riunione viene redatto, su apposito libro, un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

## • **Articolo 14 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione di categoria;
  - b) formare il regolamento od i regolamenti che disciplinano, in conformità con lo Statuto l'attività dell'Associazione di categoria;
  - c) approvare il programma delle attività dell'Associazione di categoria;
  - d) deliberare sulla costituzione delle Sezioni Territoriali proposta dal Presidente dell'Associazione di categoria;
  - e) elaborare i criteri generali in ordine alla prestazione dei servizi ai Soci;
  - f) assumere e licenziare i dipendenti, determinandone le mansioni e la retribuzione;
  - g) conferire incarichi a professionisti e consulenti della cui collaborazione decida di avvalersi per la migliore realizzazione degli scopi associativi;
  - h) compiere tutti gli atti od operazioni attribuiti alla propria competenza dallo Statuto o dai regolamenti;
  - i) attuare eventuali forme di apparentamento con Associazioni di rappresentanza aventi scopi affini o complementari ai propri, deliberando l'eventuale adesione a Federazioni;
  - j) assumere i provvedimenti di esclusione, radiazione o non ammissione all'Associazione di categoria e intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
  - k) nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Comitato di Presidenza;
  - l) assumere, in genere, ogni iniziativa ravvisata opportuna od utile in relazione alle finalità e agli interessi dell'Associazione di categoria.
  - m) determinare l'importo delle quote associative annuali;
  - n) deliberare sulle spese straordinarie dell'Associazione di categoria;
  - o) elaborare e redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione di categoria;
  - p) riferire annualmente all'Assemblea in merito alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione di categoria, predisponendo all'uopo una relazione sul bilancio consuntivo da pubblicizzare nei modi ritenuti più opportuni.
- Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Associazione di categoria, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto devoluto per Statuto alla competenza di altri organi dell'Associazione di categoria.

## • **Articolo 15 – Apparentamenti**

L'Associazione di categoria, potrà stabilire tramite appositi protocolli rapporti di Apparentamento con Organizzazioni di rappresentanza sociale.

I protocolli dovranno prevedere le modalità di adesione individuale e volontaria a Professione in Famiglia e le forme di promozione; il coinvolgimento delle organizzazioni sociali apparentate sulle proposte da presentare alle istituzioni nazionali e locali in merito alle politiche e alle azioni concrete da svolgere nei confronti delle realtà rappresentate; le forme di coinvolgimento nella contrattazione collettiva e nelle istituzioni bilaterali da essa originata; ulteriori forme di consolidamento dei rapporti di apparentamento.

## • **Articolo 16 – Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla sostituzione.



Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione di categoria, le funzioni saranno svolte dal Presidente dell'Associazione di categoria.

## • **Articolo 17 – Presidente dell'Associazione di categoria**

Il Presidente dell'Associazione di categoria è eletto con voto segreto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -

Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Durante il suo mandato il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

## • **Articolo 18 – Poteri e prerogative del Presidente**

Spetta al Presidente dell'Associazione di categoria:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) proporre la costituzione delle Sezioni Territoriali;
- d) rappresentare l'Associazione di categoria in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con i terzi, siano essi Autorità ed Amministrazioni pubbliche, enti o privati;
- e) esercitare il diritto di querela e costituirsi parte civile per i reati commessi a danno dell'Associazione di categoria;
- f) curare i rapporti con le Istituzioni politiche e parlamentari, con le pubbliche Amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche e in genere con i soggetti e gli Enti con i quali l'Associazione di categoria debba entrare in contatto in ragione delle proprie finalità statutarie;
- g) stipulare i contratti e le convenzioni di rilievo nazionale di cui sia parte l'Associazione di categoria e firmare la corrispondenza e gli atti dell'Associazione di categoria;
- h) dare esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione di categoria, ed in particolare quelle dell'Assemblea, e vigilare sull'osservanza dello Statuto.
- i) sottoscrivere i rendiconti consuntivi ed i bilanci preventivi;
- l) sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, e di riparto spese e in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;
- m) effettuare tutte le operazioni finanziarie necessarie per la gestione dell'Associazione di categoria, tra cui richiedere l'apertura di conti correnti e la concessione di affidamenti bancari;
- n) sottoscrivere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi associativi in conformità al presente Statuto, promuovendo le attività che siano eventualmente richieste dalle circostanze;
- o) adottare, in caso d'urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo;
- p) gestire tutte le spese ordinarie, nonché, previa delibera del Consiglio Direttivo, quelle straordinarie che si rendano necessarie per il funzionamento dell'Associazione di categoria.

Per tutto quanto sopra previsto il Presidente opera con firma libera e singola. Per quanto previsto dai punti m) e p), il Consiglio Direttivo delibera sui limiti di importo oltre i quali è prevista la firma congiunta con il Vice Presidente.

Il Presidente può delegare il Vice Presidente o a singoli membri del Consiglio Direttivo, la pratica esecuzione di particolari mansioni od atti o categorie di atti rientranti nella sua competenza, avvalendosi anche di un Comitato di Presidenza, qualora nominato dal Consiglio Direttivo.

## • **Articolo 19 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che ad esso vengano di volta in volta attribuiti dal Presidente.

In particolare, spettano al Vice Presidente i seguenti compiti:

- a) coordinare, su indicazione del Presidente, l'organizzazione e il buon funzionamento degli uffici centrali e della struttura periferica dell'Associazione di categoria;
- b) ricevere e controllare i rendiconti economico finanziari relativi all'attività svolta dalle Sezioni Territoriali;
- c) coadiuvare ed assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

d) eseguire, avvalendosi della collaborazione degli Uffici ed eventualmente di consulenti, le pratiche assegnategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, e riferirne ai medesimi organi.

Per i poteri ad esso conferiti, al Vice Presidente spetta disgiuntamente la rappresentanza dell'Associazione di categoria, salvo per quei poteri, operazioni o categorie di operazioni per cui il Presidente espressamente gli attribuisca congiuntamente la rappresentanza.

## • **Articolo 20 – Il bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione di categoria, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'Associazione di categoria.

Il bilancio è costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione di categoria, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

## • **Articolo 21 – Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti anche non Soci.

Esso è eletto dall'Assemblea dell'Associazione di categoria, che provvede anche alla elezione del Presidente del Collegio. I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Sindaci controllano la contabilità dell'Associazione di categoria ed in genere tutta la documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione di categoria stessa. Tale controllo è esercitato con verifiche periodiche, delle quali deve essere redatto verbale su apposito libro.

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

## • **Articolo 22 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, scelti fra i Soci.

Esso è eletto dall'Assemblea dell'Associazione di categoria, che provvede anche alla elezione del Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio ha diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione di categoria.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Compito del Collegio dei Probiviri è quello di tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i Soci, o fra questi e gli organi statutari, o fra organi statutari e loro componenti o fra i Delegati e l'Associazione di categoria.

Sono inoltre deferite al Collegio dei Probiviri le controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti.

Le controversie di cui ai due precedenti comma sono deferite obbligatoriamente al Collegio dei Probiviri. Il Collegio medesimo decide in via esclusiva ed inappellabile sugli eventuali ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di esclusione, radiazione o non ammissione all'Associazione di categoria deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio sceglie autonomamente le modalità di procedura e giudica secondo equità ed in modo inappellabile.

## • **Articolo 23 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

## • **Articolo 24 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione di categoria è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione di categoria;
- eventuali fondi di riserva appositamente stanziati e costituiti con eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari.

Le entrate dell'Associazione di categoria sono costituite da:



- a) contributi degli associati e/o di terzi;
- b) eventuali proventi per prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;
- c) utile eventualmente derivante dalla gestione;
- d) ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'Associazione di categoria che concorre ad incrementare l'attivo dell'Associazione di categoria stessa.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare e le finalità.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione di categoria.

La gestione ordinaria del patrimonio e dei fondi comuni spetta al Presidente dell'Associazione di categoria.

Le eventuali disponibilità finanziarie eccedenti quanto occorrente per il buon funzionamento dell'Associazione di categoria possono essere investite, secondo il prudente apprezzamento dei competenti organi statuari, in vista del potenziamento dell'attività associativa ed a titolo di riserva.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione di categoria, per mezzo degli organi statuari competenti, può compiere ogni atto od operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ravvisata opportuna o necessaria da parte degli organi medesimi, ivi segnatamente compresi l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'accensione di mutui e la concessione di ipoteche, nonché le operazioni di locazione finanziaria (*leasing*).

Durante la vita dell'Associazione di categoria è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione di categoria dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa strettamente connesse.

## • **Articolo 25 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione di categoria è deliberato dall'Assemblea dei soci validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei suoi membri, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci. Così pure la richiesta dell'Assemblea da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione di categoria deve essere presentata da almeno 30% dei suoi membri.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento per qualunque causa dell'Associazione di categoria, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione di categoria ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## • **Articolo 26 – Norma di rinvio e foro competente**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del Foro di Roma.